



Decreto n. 3878

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente del Tribunale

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, pubblicato nella G.U. n.60 in data 8/3/2020;

visto il DPCM dell'8/3/2020 pubblicato nella G.U. n.59 in data 8/3/2020;

considerato che il citato decreto legge dispone che dal 9 marzo 2019 e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 con l'eccezione:

- 1) per il settore civile in relazione alla competenza di questo tribunale:
delle udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
- 2) per il settore penale in relazione alla competenza di questo tribunale:

delle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, delle udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, delle udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale;

considerato che nei processi esecutivi immobiliari e per i giudizi di divisione la sospensione riguarda anche le attività di vendita;

considerato che il citato DPCM prevede che occorre limitare *“ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”*

ritenuto che, in via di urgenza, occorre definire le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto legge 8 marzo 2020 n.11 per il Tribunale, l'ufficio NEP e l'ufficio del giudice di pace;

sentito il Procuratore della Repubblica;

sentito il dirigente amministrativo del Tribunale, il dirigente dell'ufficio NEP ed il dirigente dell'ufficio del Giudice di pace;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

dispone

- a) che le udienze civili, vengano rinviate a data successiva al

22.3.2020, con eccezione di quelle aventi ad oggetto le materie sopra indicate sub 1); per le udienze fissate il giorno 8 marzo 2020 ed il giorno 9 marzo 2020 i detti rinvii saranno comunicati mediante annuncio da affiggersi all'entrata del tribunale e delle aule di udienza; successivamente, saranno disposti con ordinario decreto inserito nel fascicolo telematico ovvero, ove non fosse possibile, con decreto inserito nel fascicolo cartaceo e comunicato alle parti:

per le udienze successive i rinvii saranno disposti unicamente con decreto inserito nel fascicolo telematico ovvero, ove non fosse possibile, con decreto inserito nel fascicolo cartaceo e comunicato alle parti;

l'orario dei processi che rientrano nelle eccezioni sopra riportate sub 1) sarà scaglionato in modo tale da evitare affollamenti nelle aule d'udienza e nei corridoi;

b) che nelle procedure esecutive e nella fase di vendita delle divisioni i termini per tutte le attività devono ritenersi sospesi e le gare rinviate a data da definirsi con il successivo decreto del giudice dell'esecuzione che disciplinerà il successivo svolgimento della vendita; il presente provvedimento sarà comunicato ai professionisti delegati ed affisso all'ingresso della sala aste nonché pubblicato sui siti di pubblicità immobiliare indicati nell'ordinanza di delega;

c) che, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, l'udienza venga tenuta solo ove sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori ed il giudice non ritenga prima facie infondata la richiesta, sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; le altre udienza saranno rinviate con decreto inserito nel fascicolo telematico ovvero, ove non fosse possibile, con decreto inserito nel fascicolo cartaceo e comunicato alle parti;

d) che nel settore penale, ad eccezione delle udienze già tenute,

vengano trattati unicamente i procedimenti sopra indicati sub 2) e che per gli altri si proceda al rinvio d'ufficio con provvedimenti fuori udienza;

autorizza

il presidente della sezione civile, quale delegato di questo presidente, per le cause non ancora assegnate, ed i giudici della sezione civile, per le cause già assegnate, alla individuazione con il decreto non impugnabile previsto dal decreto legge 8 marzo 2020, dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (con particolare riguardo a quelli iscritti prima dell'1 gennaio 2014) ed a trattarle, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ovvero mediante collegamenti da remoto

dispone

che i giudici della sezione penale tengano regolarmente udienza nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, previo provvedimento motivato con il quale, su richiesta di parte, se ne dichiara l'urgenza

dispone

la limitazione dell'orario di accesso agli uffici UNEP dalle ore 8.30 alle ore 10.00 in relazione alle richieste di atti urgenti da compiersi entro le 48 ore successive

dispone

che la richiesta di copie di atti, di certificazioni e documenti all'UNEP venga operata per via telematica al seguente indirizzo:

unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

dispone

il rinvio di tutte le udienze civili e penali dinanzi al Giudice di pace a data successiva al 22 marzo 2020

dispone

la pubblicazione della comunicazione del rinvio di tutti i processi dinanzi al Giudice di pace sul sito del Tribunale di Civitavecchia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

dispone

la chiusura al pubblico degli uffici del Giudice di pace; si prevede che la richiesta di eventuale accesso per il compimento di attività urgenti venga trasmessa a mezzo pec all'indirizzo gdp.civitavecchia@giustiziacert.it

Ulteriori provvedimenti saranno adottati per la regolamentazione della prima fase della situazione di emergenza (9 marzo-22 marzo 2020) e di quella successiva.

Civitavecchia 9 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito

